



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Repertorio atti n. 70/CS del 20 marzo 2008

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei Dlgs. n. 227 del 2001, n. 99 del 2004 e n. 102 del 2005, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, che all'articolo 2, comma 3, dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTA la legge 12 luglio 2006, n. 228 che, all'articolo 1, comma 12, prevede entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'adozione da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure;

VISTO lo schema di decreto legislativo approvato, in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2008, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze, della Giustizia, degli Affari regionali e Autonomie locali, sulla base della delega contenuta nella citata legge n. 228/06, pervenuto con nota protocollo n. 991-DAGL-50011/10.3.64 il 29 febbraio 2008 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato il 3 marzo del corrente anno alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 1259;

Stella
lm



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO che il medesimo schema di decreto legislativo introduce norme correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 227/01 con riferimento ai programmi di sviluppo rurale del periodo 2007-2013, nonché al decreto legislativo n. 99/04 con riferimento agli ambiti del sistema delle imprese e dei giovani imprenditori in agricoltura, nonché dell'internazionalizzazione delle imprese e degli adempimenti di semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo e che infine corregge ed integra il decreto legislativo n. 102/05, in particolare relativamente all'adeguamento delle organizzazioni dei produttori a seguito del nuovo assetto normativo recato dall'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 -legge finanziaria 2007- e dall'avvio della nuova Organizzazione Comune di Mercato nel settore dell'ortofrutta ;

CONSIDERATO che nella riunione del 10 marzo del corrente anno si è volto l'esame tecnico sul testo, con la richiesta di alcune modifiche e con il rinvio alla sede politica del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura della determinazione sul complesso dell'articolato, per necessità di opportune verifiche da effettuarsi sia da parte ministeriale sia da parte regionale;

VISTI gli esiti favorevoli della seduta Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 13 marzo 2008 con la conferma delle modifiche già concordate in sede tecnica e con ulteriori richieste emendative, avanzate dagli Assessori regionali, ritenute condivisibili dal Rappresentante del Ministero competente, con l'impegno, previa verifica tecnica, di deferirne il contenuto nelle sedi opportune, anche ai fini dell'esame delle Commissioni parlamentari competenti;

CONSIDERATO che nella versione del documento trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 19 marzo 2008 con nota protocollo n. 2234 ed inviata, alle Regioni e Province autonome da questa Segreteria, con nota n. 1862 del 20 marzo del corrente , sono contenute, con caratteri evidenziati, le proposte di modifica avanzate da parte regionale sia in sede tecnica sia nella sede politica del citato Comitato, ritenute accoglibili a seguito di opportuna verifica effettuata da parte dei competenti Uffici (All 1);

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato il loro avviso favorevole al provvedimento nella formulazione con le modifiche concordate nella citata sede del richiamato Comitato;

CONSIDERATO che in questa medesima seduta, a seguito della comunicazione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della richiesta, pervenuta direttamente alla Sua attenzione, di un'ulteriore modifica da apportare al testo, all'articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, relativa alla possibilità di prevedere, per il settore pataticolo, un volume minimo di produzione di 30 milioni di euro, in luogo dei 60 previsti, il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome ha confermato il parere favorevole, previa verifica dell'approvazione del contenuto dell'emendamento stesso da parte di tutte le Regioni



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei Dlgs. n. 227 del 2001, n. 99 del 2004 e n. 102 del 2005, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On. Prof. Linda Lanzillotta

28.1

IN NERETTO O IN BARRATO LE PARTI MODIFICATE DAL CTA

**Schema di decreto legislativo recante
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/2005,
e successive modificazioni, in materia modernizzazione e regolazione dei mercati nel
settore agricolo, agroalimentare e della pesca,
a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----
-----;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, reso il -----;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per
le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della giustizia, per
gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

/m

Capo I

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 227 del 2001 in materia forestale

Art. 1

(Disciplina delle attività selvicolturali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono approvati i “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1698/2005.”.

Art. 1-bis

(Definizione di bosco a fini statistici, di inventario e di monitoraggio)

1. Ai soli fini statistici, di inventario e di monitoraggio la definizione nazionale di bosco e delle altre superfici di interesse forestale è quella adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia e degli standard dell'UE e della FAO.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Istituto Nazionale di Statistica, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla predisposizione di un Protocollo di intesa pluriennale, da approvare in conferenza Stato Regioni, che definisce le competenze e le modalità di esecuzione, aggiornamento, diffusione e utilizzazione dei dati relativamente alle statistiche forestali nazionali, conformemente alle attività in essere e previste all'art. 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353.

Art. 1-ter

(Programmazione forestale)

1. In relazione alle linee guida, di cui al D.M. del 16 giugno 2005, pubblicato sulla G.U. del 2 novembre 2005, emanate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel "Programma quadro per il settore forestale" di cui all'articolo 1, comma 1082 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione.
3. I piani di gestione o di assestamento forestale riferiti ad un ambito (territoriale) aziendale o sovraziendale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e che costituiscono titolo autorizzativo esclusivamente per le attività selvicolturali previste dall'articolo 4 della presente legge, non sono soggetti alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adottano un unico standard informativo nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato viene messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale.

Art. 1-quater

(ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 227 del 2001)

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nelle premesse, è aggiunta in fine la seguente: *“Vista la legge 6 febbraio 2004 n. 36 “nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato;”;*
 - b) all'articolo 1, comma 1, le parole: *“e Lisbona”*, sono sostituite dalle seguenti: *“, Lisbona e Varsavia”;*
 - c) all'articolo 2, il comma 4 è così sostituito: *“4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;*
 - d) l'articolo 3 è così sostituito: *“Art. 3. (Programmazione forestale)*
 1. *In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'art. 1 comma 1082 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;*
 2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.
 3. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati, non sono soggetti alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'articolo 7 del D.l.vo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano uno standard informativo

nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato viene messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale.”.

- e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole: “, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”, sono sostituite dalle seguenti: “È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
 - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli Art 54 e 91 del regio decreto legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.”;
 - 3) al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: “Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.”.
- f) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nella rubrica, le parole: “e cessione” sono soppresse;
 - 2) il comma 1 è così sostituito: “1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.”.
- g) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole “di assestamento”, sono sostituite dalle seguenti: “di gestione forestali o strumenti equivalenti”, e sono soppresse le parole: “di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)”;
 - 2) al comma 4, le parole: “di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
- h) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, è aggiunta all'inizio la seguente frase: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “;
 - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile.”.
- i) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: “imprenditori agricoli”, è aggiunta la seguente: “professionali”.
- l) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca.”.

Capo II

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 99 del 2004 in materia di soggetti, attività e semplificazione amministrativa

Art. 2

(Semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo)

1. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni che fissa le linee guida, tutte le amministrazioni e gli organismi che detengono informazioni sul potenziale viticolo e le loro utilizzazioni, sono tenute a metterle a disposizione del SIAN, ferme restando le rispettive competenze. Le informazioni di cui sopra sono inserite nel fascicolo aziendale di ciascuna impresa agricola.

1-bis. Mediante i servizi del SIAN sono resi disponibili per via telematica i dati, contenuti nei fascicoli aziendali di cui al comma 1, agli organismi competenti senza oneri per gli utenti.

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, è inserito il seguente:

“Art.14-bis. (Semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo).

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma, 1, dopo le parole: «di ciascun vino DCG, DOC e IGT», sono aggiunte le seguenti: *“e per l'istituzione, tenuta e aggiornamento del fascicolo aziendale delle imprese imbottigliatrici”;*

b) all'articolo 11, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

~~«1-bis. Per ciascuna impresa imbottigliatrice è attivato, in via informatica nell'ambito del SIAN, un fascicolo aziendale. Per i produttori vitivinicoli che siano anche imbottiglieri, ai fini dell'iscrizione all'albo degli imbottiglieri, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 maggio 2004, i dati sono desunti dal fascicolo aziendale. I dati relativi all'attività di imbottigliamento sono inseriti nel fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del DPR n. 503/99. Per gli~~

~~imbottiglieri che non svolgano attività di impresa agricola, è istituito il fascicolo aziendale dell'impresa di imbottigliamento, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma precedente.~~

1-*quater*. L'albo degli imbottiglieri è distinto in due Sezioni:

- a) la Sezione degli imbottiglieri che effettuano l'imbottigliamento in proprio, anche mediante utilizzazione di attrezzature fisse o mobili locate da terzi ma operanti all'interno dell'azienda di imbottigliamento;
- b) la Sezione degli imbottiglieri che fanno eseguire a terzi le operazioni di imbottigliamento.

1-*quinqües*. Le imprese imbottigiatrici devono iscriversi all'Albo tenuto presso le competenti **Amministrazioni** per il territorio in cui è situato lo stabilimento di imbottigliamento, anche nel caso di imbottiglieri che fanno effettuare a terzi le operazioni di imbottigliamento. **Per le imprese agricole che fanno imbottigliamento, valgono le disposizioni di cui al comma 1-bis.** In sede di iscrizione all'Albo e di aggiornamento dei dati, le imprese imbottigiatrici dichiarano l'ubicazione dello stabilimento, le tipologie di vini a DOCG, DOC e IGT imbottigliati, e gli altri elementi determinati con il decreto ministeriale di cui al comma 1. I dati relativi all'Albo devono essere resi disponibili ai servizi del SIAN. »

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati del fascicolo aziendale; le denunce sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, agli organismi competenti. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di intesa con la Conferenza Stato Regioni sono definite le modalità operative del presente comma.»;

~~d) all'articolo 16, il comma 4 è sostituito dal seguente:~~

~~“4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le Camere di commercio provvedono a comunicare alle Regioni interessate e trasmettono al SIAN i dati relativi alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.”.~~

~~e) Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. I riferimenti presenti nella legge n. 164 del 1992 all'Albo dei vigneti ed all'Elenco delle vigne sono riferiti al Fascicolo aziendale di cui al presente decreto.~~

2. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: “recipienti fissi o mobili» sono aggiunte le seguenti: «la cui capienza complessiva risulti superiore ad ettolitri 100”;

b) dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

“15-bis. (Registri vitivinicoli)

43

1. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dei registri vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria e di trasmissione dei relativi dati, anche in via telematica, sono regolate con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 46-*bis* della presente legge.
2. Le annotazioni nei registri, di cui al comma 1, sostituiscono tutte le annotazioni e comunicazioni anche ai fini della tracciabilità igienico-sanitaria.
3. I registri possono essere tenuti anche presso terzi, ~~ivi inclusi i CAA ed i Consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 19.~~ In tale ipotesi le generalità del terzo sono inserite nel fascicolo aziendale del produttore titolare del registro, mediante i servizi del SIAN. Le modalità di conservazione dei documenti originali e di trasmissione dei dati al terzo incaricato della tenuta dei registri sono disciplinate con il decreto di cui al comma 1.”;

c) dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

“31-bis. (Documenti di accompagnamento).

1. Le modalità di tenuta, compilazione, utilizzazione ed archiviazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria sono regolate con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 46-*bis* della presente legge.”;

d) dopo l'articolo 46, è aggiunto il seguente:

“46-bis. (Esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola)

1. L'esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola è disciplinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, comma 3 e successive modificazioni.”.

e) l'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006 n. 82 è ~~soppresso.~~

3. I contratti di trasferimento di diritti di reimpianto dei vigneti sono stipulati sotto forma di scrittura privata e soggetti a registrazione. Le firme dei soggetti contraenti possono essere autenticate da pubblici ufficiali dei competenti uffici, secondo modalità preventivamente determinate dalle Regioni e dalle province autonome.

Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di fascicolo aziendale)

~~1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) il comma 6 è così sostituito: “6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, nonché le regole di interseambio dati ai fini del tempestivo controllo assicurato dal Sistema Integrato di~~

~~Gestione e Controllo di cui al reg. (CE) n. 796/2004, ivi comprese anche quelle relative ai dati grafici compresi nel sistema informatico territoriale (GIS) del SIAN, sono stabilite dall'AGEA previo accordo tra le Regioni e Province autonome nella sua qualità di soggetto responsabile della gestione del SIAN, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 99/2004, nonché in qualità di Organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165/99, nel rispetto delle linee direttive guida del SIAN adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del percorso in esse stabilito al capitolo 5";~~

~~b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:~~

~~"6 bis. Entro il 31 dicembre 2008 l'AGEA pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali delle regioni, e sul portale del SIAN, il testo unificato e coordinato, con unica numerazione progressiva, di tutte le disposizioni che regolano la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, nonché le regole di interseambio dati ai fini del tempestivo controllo assicurato dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al reg. (CE) n. 796/2004, ivi incluse quelle relative ai dati grafici compresi nel sistema informatico territoriale (GIS) del SIAN.~~

~~e) 6 ter. Le disposizioni, modalità operative comunque denominate, adottate dall'AGEA concordate tra AGEA Regioni e Province autonome attenendosi al percorso di cui al comma 6 per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali delle regioni, e sul portale del SIAN e devono recare il termine iniziale e le modalità di applicazione. La certificazione del fascicolo aziendale nell'ambito del SIAN è eseguita dall'AGEA.~~

~~6 quater. Entro il 30 settembre 2008, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali delle regioni, e sul portale SIAN, l'AGEA e le Regioni e Province autonome pubblicano la Carta dei Servizi con cui vengono stabiliti i termini di svolgimento delle attività di propria competenza, in coerenza con le indicazioni concordate in materia di erogazione dei servizi SIAN.~~

~~6 quinquies. Le imprese agricole devono aggiornare il fascicolo aziendale entro 30-60 giorni dal verificarsi di qualsiasi evento che abbia determinato modifiche alle informazioni in esso contenute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 99 del 2004. Le informazioni dichiarate dai produttori che risultano discordanti con quanto determinato dall'Amministrazione sono notificate agli interessati, i quali, entro e non oltre 30 giorni, possono giustificare le discordanze notificate confermando la propria dichiarazione. Qualora le giustificazioni fornite non consentano di accettare i dati dichiarati, si procede, su richiesta del produttore stesso ed entro 90 giorni dalla richiesta, ad una verifica in contraddittorio, il cui costo è a carico del produttore qualora i dati dichiarati dallo stesso non siano confermati. Decorso il predetto termine di 30 giorni senza che il produttore abbia giustificato i dati determinati dall'Amministrazione, gli stessi sono assunti come definitivamente accertati. L'AGEA, nella sua qualità di soggetto responsabile della gestione del SIAN, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del D.lgs. n. 99/2004, nonché in qualità di Organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 165/99, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche e le procedure attuative del presente comma.~~

LM

2. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Entro il 31 dicembre 2008 l'AGEA, le Regioni e Province Autonome e gli Organismi pagatori, mediante i servizi del SIAN, consentono a ciascuna impresa agricola l'accesso diretto ai fini della consultazione del proprio fascicolo aziendale e degli atti amministrativi connessi. Le informazioni risultanti dal fascicolo aziendale, aggiornate e certificate con le modalità di cui all'articolo 13, costituiscono l'unica fonte per qualsiasi richiesta di accesso agli aiuti comunitari finanziati ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005, nonché per qualsiasi altro adempimento dichiarativo a carico delle imprese agricole, e sono trasmesse a tutte le amministrazioni pubbliche con le modalità di cui al presente articolo ed all'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili. Le domande di accesso di provvidenze ed aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché a provvidenze e aiuti agricoli nazionali e regionali possono essere presentate esclusivamente dalle imprese agricole per le quali risulti un fascicolo aziendale costituito secondo le norme di cui all'articolo 13 e certificato con le modalità di cui al presente articolo."
3. All'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 99 del 2004 è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Gli incarichi di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono rinnovabili ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 14-sexies della legge 17 agosto 2005, n. 168*".
4. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

"13-bis.: Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del reg. (CE) n. 1782/2003, e l'Unione Europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica Agricola Comune di cui al Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

13-ter. E' istituito presso l'AGEA il Registro nazionale dei Debiti connessi al Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, in cui sono iscritti, mediante i servizi del SIAN, tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli di cui al comma 13-bis, risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, articolo 2, lettera e) del Regolamento (CE) 885/2006, nonché dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.

13-quater. In coerenza con l'intesa Stato - Regioni del 14 giugno 2007, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, ~~iscrivono~~ **chiedono l'iscrizione** nel Registro di cui al comma 13-ter, mediante i servizi del SIAN, gli importi dovuti, a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001, dai produttori agricoli di cui al comma 13-bis.

13-quinquies. L'iscrizione debitamente notificata degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli di cui al comma 13-bis nel Registro di cui al comma 13-ter costituisce titolo esecutivo.

13-sexies. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli Organismi pagatori verificano presso il Registro di cui al comma 13-ter l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti, per il corrispondente importo, a versare le somme all'AGEA, in apposito conto corrente, ai fini dell'estinzione del debito.

13-septies. Al comma 16, dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: "gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti" sono aggiunte le seguenti: " , ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, ".

13-octies. L'AGEA, **previo accordo con le Regioni e Province autonome**, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 13-bis a 13-sexies.

Art. 2-ter

(Potenziale vitivinicolo e Fascicolo aziendale)

~~2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, è inserito il seguente:~~

~~"Art. 14 bis (Potenziale vitivinicolo e Fascicolo aziendale).~~

- ~~1. I conduttori di vigneti devono denunciare la superficie dei terreni vitati destinati a produrre uve per la produzione di vini, e le relative variazioni, secondo le modalità previste nel presente articolo.~~
- ~~2. Le denunce delle superfici vitate e delle relative variazioni sono presentate in via telematica, mediante inserimento nel fascicolo aziendale costituito nell'ambito del SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 agosto 2008.~~
- ~~3. Restano salve le denunce già presentate in base alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 ed i relativi provvedimenti.~~
- ~~4. Mediante i servizi del SIAN: è rilasciata ricevuta per via telematica della denuncia delle superfici e delle relative variazioni; si provvede all'inserimento dei dati ricevuti nel fascicolo aziendale e si rendono disponibili i dati per via telematica alle Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, organismi di controllo e Consorzi di tutela competenti per territorio, per le rispettive attività di competenza e di adempimento.~~
- ~~5. Restano ferme le competenze delle Regioni per la validazione dei dati di cui alle denunce secondo quanto previsto dalla vigente disciplina.~~
- ~~6. Le Regioni, le Province, i Comuni, le Camere di Commercio, gli organismi di controllo e i Consorzi di tutela, nell'esercizio delle loro competenze, trasmettono per via telematica al~~

LM

~~SIAN, ai fini dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, le risultanze dei propri accertamenti ed i provvedimenti eventualmente adottati.~~

- ~~7. Entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN, sono inseriti, nel fascicolo aziendale di ciascuna impresa agricola conduttrice di vigneti i dati indicati nel decreto medesimo e sono comunicati ai conduttori di vigneti il codice e le modalità di accesso telematico al fascicolo aziendale.”.~~

Art. 3

(Sviluppo dell'imprenditoria e promozione del sistema agroalimentare italiano)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Fermo restando il trasferimento all'ISMEA delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 disposto dall'articolo 4, commi 42-44 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed attuato con i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2006 e del 18 ottobre 2007, le agevolazioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. **E' altresì trasferita all'Istituto la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

5-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono soppresse le parole: **“al familiare”.**”.

5-quater. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, aggiungere il seguente comma **2-bis:**

“2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione”. ”.

2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 99 del 2004, è inserito il seguente:

“Art. 17-bis. (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: **“1088.** Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento CE n. 70/2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad

un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti”.

- b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: “1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”), pubblicato nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379”.
- c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1. le parole “o di lavoro autonomo” sono soppresse;
 - 2. il terzo periodo è soppresso.

2-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n., 289, e successive modificazioni, il comma 1 è così sostituito:

“1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.”

“2-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Art. 3-bis

(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di accrescere la tutela e la competitività delle produzioni a denominazione protetta ed accompagnare l'evoluzione della domanda, all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 15, lettera a) dopo le parole: "*disciplina regolamentare*," sono aggiunte le seguenti: "*anche con riferimento a possibili contributi o obblighi da porre a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori dei prodotti oggetto di tutela di cui al presente comma*,";
- b) al comma 16, l'ultimo periodo è così sostituito: "*Con regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per l'assunzione a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori dei prodotti oggetto di tutela, dei costi derivanti dalle attività di cui ai commi 15 e 16, ivi compresi i contributi richiedibili ai nuovi produttori ed utilizzatori dei predetti prodotti.*"

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n.138, sono così sostituiti:

"1. Negli stabilimenti o depositi e nei locali annessi o comunque intercomunicanti nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto e/o prodotti caseari DOP, IGP e STG è vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

- a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari DOP, IGP e STG al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
- b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari DOP, IGP e STG ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
- c) prodotti caseari DOP, IGP e STG preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

2. È altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari DOP, IGP e STG."

Capo III

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 102 del 2005 in materia di regolazione dei mercati

Art. 4

(Modificazioni al decreto legislativo n. 102 del 2005)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d), ivi comprese singole imprese di produzione, distribuzione o commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari, di rilevanza nazionale, relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi

l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare. Sono considerati di rilevanza nazionale le imprese che hanno un fatturato annuo superiore ai 200 milioni di euro o che producono, distribuiscono o commercializzano prodotti per un valore almeno pari al 15 per cento del valore nazionale dei medesimi prodotti;”.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera a) punto 3, dopo le parole: “della propria produzione”, sono aggiunte le seguenti: “,al netto di tutta la produzione venduta direttamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.”
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e le altre società di cui al comma 1, che rispettano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, sono riconosciute organizzazioni di produttori qualora ~~comunicano~~ **facciano istanza di riconoscimento alle Regioni dichiarando il possesso dei predetti requisiti; alla predetta istanza, decorsi novanta giorni dalla presentazione, si applica il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n., 241.**”
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, le regioni provvedono alla comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevista dal comma 2.”.
4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: “L'intesa può definire”, sono sostituite dalle seguenti: “L'intesa può agevolare la sottoscrizione di contratti quadro e può definire”;
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “possono sottoscrivere contratti quadro”, sono sostituite dalle seguenti: “ivi comprese singole imprese di produzione, distribuzione o commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari, di rilevanza nazionale, possono sottoscrivere contratti quadro, anche di livello regionale,”;
 - b) il comma 2 è soppresso.
- ~~6. Ai fini del riconoscimento, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2008, sono stabiliti, in coerenza con la normativa comunitaria e con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato IC28 del 7 giugno 2007, i requisiti minimi che le organizzazioni di produttori devono avere in termini di produttori aderenti e di volume minimo di produzione commercializzata direttamente, conferita dagli associati. Con l'entrata in vigore del predetto decreto sono soppressi i commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2005.~~

LM

Art. 5

(disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LM